

SPECIFICA TECNICA PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

La verifica degli impianti elettrici pericolosi ottempera agli specifici obblighi del Datore di Lavoro previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 Ottobre 2001.

La verifica ha lo scopo di accertare che gli impianti elettrici e le apparecchiature installati in luoghi con pericolo di esplosione rispondano ai requisiti necessari per il funzionamento continuo in un ambiente pericoloso, anche in funzione del livello di rischio, e che tali requisiti permangano nel tempo.

Il pericolo di esplosione può essere determinato dalla formazione di atmosfera con gas, vapori nebbie o polveri infiammabili o dalla presenza di materie esplosive.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **D.Lgs. 81/08** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- ✓ **D.P.R. 462/01** "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- ✓ **94/9/CE** Direttiva "ATEX"
- ✓ **CEI 0-14** "Guida all'applicazione del DPR 462/01".
- ✓ **CEI EN 60079-10-1** "Atmosfere Esplosive: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per presenza di gas"
- ✓ **CEI EN 60079-10-2** "Atmosfere Esplosive: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per presenza di polveri combustibili"
- ✓ **CEI EN 60079-17** "Atmosfere esplosive: verifica e manutenzione degli impianti elettrici"
- ✓ **CEI 64-2** "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione - Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive"

3. ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le verifiche vengono eseguite secondo lo schema operativo di seguito dettagliato. Tutte le prove e misure previste si intendono eseguite a campione e quindi non sulla totalità dei componenti o dispositivi installati. L'ampiezza del campione viene stabilita a discrezione del Tecnico Verificatore in funzione della documentazione di impianto disponibile e del livello di manutenzione dell'impianto.

Le attività elencate possono essere eseguite tutte o in parte a seconda delle caratteristiche dell'impianto e delle apparecchiature installate. L'ordine di esecuzione delle attività è puramente indicativo e sarà concordato con il Cliente.

- ✓ *Esame della valutazione del rischio di esplosione e della classificazione dei luoghi*
- ✓ *Esame del progetto dell'impianto e delle certificazioni dei componenti e delle apparecchiature installati in luogo pericoloso*
- ✓ *Esame a vista dell'impianto*
- ✓ *Verifica della rispondenza dei componenti e delle apparecchiature installate al luogo di installazione in funzione dei modi di protezione previsti dal progetto.*
- ✓ *Prove di continuità dei collegamenti equipotenziali*

4. DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO

Onde facilitare lo svolgimento del servizio, ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, il Verificatore incaricato da Cervino prenderà visione della documentazione tecnica di impianto disponibile.

Sono di seguito elencati, in via indicativa, i documenti che possono essere richiesti dal verificatore al fine di identificare l'impianto soggetto a verifica e ad esprimere il parere di competenza.

- ✓ *Documento di valutazione del rischio di esplosione con classificazione dei luoghi*
- ✓ *Progetto degli impianti elettrici in luoghi pericolosi;*
- ✓ *Dichiarazione di conformità e certificazioni dei componenti e delle apparecchiature installate in luoghi pericolosi;*
- ✓ *Realzioni tenciche specifiche;*

| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------|
|  | VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI AI SENSI DEL DPR 462/01 | SPECIFICA TECNICA | CER_ST04 |
| | | Mod. 45 Rev. 06 – Allegato V | Pag. 2 di 2 |

- ✓ *Relazione di verifica di manutenzione.*
- ✓ *Comunicazione/denuncia di messa in servizio*

5. SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA VERIFICA

Per l'esecuzione delle verifiche in oggetto il Cliente, oltre a mettere a disposizione la documentazione di impianto, dovrà garantire al tecnico Verificatore:

- ✓ *l'accesso a tutte le parti di impianto ritenute significative ai fini dell'emissione del parere di competenza;*
- ✓ *l'assistenza da parte di personale con conoscenza dell'impianto e esperienza nell'esecuzione di lavori su impianti elettrici;*
- ✓ *la possibilità, previo accordo su modi e tempi, di eseguire tutte le prove ritenute necessarie ai fini dell'emissione del parere di competenza.*

La verifica prevede l'accesso e lo svolgimento di attività (apertura cassette di derivazione, ispezioni e prove) all'interno di luoghi pericolosi. Il personale di supporto dovrà avere una conoscenza approfondita del rischio presente in ciascun luogo e delle procedure da attuare per eseguire in sicurezza le operazioni di verifica.

6. VERIFICHE STRAORDINARIE

Il DPR 462/01 prevede che siano eseguite verifiche straordinarie nei seguenti casi:

- ✓ *Ampliamenti o trasformazioni significative all'impianto*
- ✓ *Esplícite richiesta del Datore di Lavoro*
- ✓ *A seguito di verifica con esito negativo*

7. PERIODICITA' DELLA VERIFICA

La periodicità della verifica degli impianti elettrici pericolosi è sempre pari a **2 anni**.